

**ATTO N. 63****IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****VISTI**

gli artt. 5 e 13 dello Statuto dell'Istituto approvato con Decreto Interministeriale del 13.09.2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.245 del 20 ottobre 2007;

PREMESSO

che:

- a causa del perdurare dello stato di crisi del settore dell'editoria e dei conseguenti riflessi in termini occupazionali si è registrato uno squilibrio economico finanziario della Gestione previdenziale, imputabile agli effetti incrociati prodotti dai fenomeni legati - per un verso - alla contrazione dei rapporti di lavoro giornalistico, e - per altro verso - all'incremento del numero di iscritti che hanno avuto accesso a trattamenti pensionistici e agli ammortizzatori sociali a carico dell'ente;
- sulla base delle proiezioni tecnico attuariali al 31 dicembre 2014 elaborate nel 2015 dal Prof. Marco Micocci era già emersa, in particolare, la necessità e l'urgenza di ripristinare le condizioni di equilibrio e di sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo;
- con atto n. 24 del 27 luglio 2015, questo Consiglio ha conseguentemente adottato un primo, complesso ed articolato, intervento di riforma del proprio regime previdenziale, contenente misure volte ad assicurare - in linea con quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.lgs 30 giugno 1994, n. 509 - l'equilibrio di bilancio della gestione economico finanziaria *"mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico"*;
- i Ministeri Vigilanti, con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2565/E del 3 febbraio 2015:
 - a) hanno espresso parere favorevole su alcune misure contenute nella riforma che agivano sul profilo delle entrate contributive e sui criteri di individuazione della retribuzione pensionabile e delle relative percentuali di computo, ritenendo - di contro - non adeguatamente incisivi alcuni ulteriori interventi orientati al raffreddamento della spesa pensionistica e invitando, di conseguenza, gli amministratori dell'ente a procedere, entro tempi ristretti, ad una loro

rielaborazione orientata ad armonizzare l'ordinamento previdenziale dell'ente al sistema generale per ottenere risultati economico finanziari rigorosi e stringenti, funzionali al riequilibrio strutturale della gestione;

- b) con specifico riferimento all'introduzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici in essere, hanno invitato l'ente a riesaminarne i soli aspetti di opportunità senza eccipire alcuna obiezione afferente profili di legittimità della misura in esame;
- la Corte dei Conti, sezione controllo enti, ha espresso preoccupazioni sulla sostenibilità della predetta Gestione nel medio-lungo periodo, formalizzate nella Relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio 2015 dell'ente;
 - questo Consiglio, sulla base degli scenari rappresentativi dell'andamento economico finanziario della Gestione, risultanti dalle proiezioni tecnico attuariali redatte dal Prof. Marco Micocci sulla scorta degli orientamenti tracciati dai Ministeri Vigilanti, ha adottato un ulteriore provvedimento di riforma del proprio sistema ordinamentale, finalizzato a garantire il riequilibrio economico finanziario della Gestione previdenziale;

RILEVATO

che:

- in linea con quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.lgs 30 giugno 1994, n. 509, e in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995 n. 335, gli enti privatizzati, per assicurare l'equilibrio di bilancio – nel rispetto dei principi d'autonomia affermati dal D.lgs 30 giugno 1994, n. 509 – possono adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, tenuto conto del principio del pro rata e dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni;
- negli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione emerge chiaramente la piena legittimazione dell'ente – in virtù dell'esistenza di peculiari e contingenti esigenze riferite allo specifico settore di riferimento - a disciplinare autonomamente istituti volti a garantire la sostenibilità della Gestione previdenziale, potendosi discostare – nell'ambito di tale *potestas* regolamentare – dal regime normativo vigente nel sistema generale, con l'unico limite del rispetto del principio di armonizzazione con quest'ultimo, inteso come necessità del rispetto di una configurazione il cui assetto risulti sostanzialmente coerente con lo scenario complessivo dell'ordinamento previdenziale;



OSSERVATI

i principi e le argomentazioni illustrate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 173 del 13 luglio 2016, sulla base dei quali – dopo averne esclusa la natura fiscale o tributaria – è stata riconosciuta la legittimità del contributo di solidarietà previsto dal sistema generale in applicazione dell'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a condizione che lo stesso “operi all'interno del complessivo sistema della previdenza”, sia “imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema”, vada ad “incidere sulle pensioni più elevate” e si presenti “come prelievo sostenibile”, rispettando “il principio di proporzionalità” e venga “comunque utilizzato come misura una tantum”;

RAVVISATA

quindi:

- l'esigenza di graduare e temperare, almeno in parte, l'effetto di ripartizione degli oneri conseguenti agli interventi di riforma per il contenimento della spesa previdenziale adottati, interamente gravanti sulle future generazioni, introducendo – in attuazione del principio legislativo di equità e solidarietà intergenerazionale, di ragionevolezza e di temporaneità – una misura attraverso la quale anche gli attuali titolari di pensione partecipino al riequilibrio finanziario della gestione previdenziale;
- di introdurre, pertanto, un contributo straordinario da applicare proporzionalmente e gradualmente a tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore o pari a 38.000,00 euro lordi annui, sulla base di scaglioni di importo e in misura percentuale crescente, per la durata di 3 anni a partire dalla data 01/01/2017;

RILEVATO

che con note del 14 e del 22 settembre 2016 - così come previsto dall'art. 3, comma 2 lett. b) del D.lgs n. 509/94 – è stata trasmessa alla FIEG e alla FNSI, per le determinazioni di loro competenza, la documentazione contenente gli interventi per il contenimento della spesa previdenziale Inpgi;

TENUTO CONTO

- del parere favorevole espresso dalla FNSI in data 27 settembre 2016;
- della nota fatta pervenire dalla FIEG in data 28 settembre 2016, con la quale è stata manifestata una valutazione favorevole con riferimento alle misure destinate al contenimento della spesa pensionistica;

CONSIDERATO

che risulta quindi ritualmente perfezionato l'iter amministrativo contemplato dal Dlgs 509/1994 ai fini dell'adozione di provvedimenti modificativi del regime previdenziale, in quanto è stata esaurientemente esperita la fase di consultazione e coinvolgimento delle Parti Sociali.



finalizzata a consentire alle stesse di esprimere le proprie valutazioni e determinazioni circa i contenuti e le modalità di attuazione della riforma;

PRESO ATTO

altresì delle valutazioni espresse dalle Commissioni Previdenza, Occupazione e Contributi e Vigilanza, riunitesi rispettivamente in data 8, 9 e 23 settembre 2016;

UDITA

la relazione del Presidente

DELIBERA

1. di istituire un contributo straordinario di partecipazione al riequilibrio finanziario della Gestione previdenziale da applicare, in via temporanea per la durata di 3 anni a decorrere dal 01/01/2017, a tutti i trattamenti di pensione erogati dall'Inpgi, di importo rientrante nelle fasce indicate nella sottostante tabella, con percentuali crescenti:

CLASSI DI IMPORTO			%
	-	37.999,00	0%
	38.000,00	56.999,00	1%
	57.000,00	74.999,00	2%
	75.000,00	109.999,00	5%
	110.000,00	149.999,00	10%
	150.000,00	199.999,00	15%
OLTRE	200.000,00		20%

2. di riservarsi in una fase successiva di deliberare eventuali diverse forme di destinazione - sempre nell'ambito della predetta Gestione Previdenziale - del relativo gettito;
3. di trasmettere il presente atto ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione di legge;
4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'ente, nell'ambito dell'apposita sezione "trasparenza", successivamente all'intervenuta approvazione dello stesso da parte dei Ministeri vigilanti.

Delibera letta e approvata seduta stante.

